



Regione Molise

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
COORDINAMENTO AREA SECONDA

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014-2022

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL CSR MOLISE 2023-2027



**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) - INVESTIMENTO 2.3**

SOTTOMISURA

“ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Codice CUA
Beneficiario
Codice domanda (MUD)
Codice unico di progetto (CUP)
Determinazione dirigenziale
Codice Concessione SIAN - COR:
Denominazione progetto
Importo richiesto €
Contributo concesso €

IL COORDINATORE DELL'AREA SECONDA

RICHIAMATA integralmente la determinazione dirigenziale di approvazione dello schema di disciplinare di concessione del finanziamento n. _____ del _____ che qui si intende integralmente riportata;

RICHIAMATE inoltre:

- la determinazione del direttore del II dipartimento n. 94 del 29.12.2023 avente a oggetto: «PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" - Sottomisura - "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" - Approvazione schema di bando»;
- la determinazione dirigenziale n. 1929 del 09.04.2024 avente a oggetto: «PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" – Sottomisura "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione - Determinazione del direttore del II dipartimento n. 94 del 29.12.2023 – Riapertura dei termini – Scadenza presentazione delle domande: 31 maggio 2024»;
- la determinazione dirigenziale n. 5318 del 30.09.2024 con cui è stata approvata la graduatoria delle domande (presentate in ordine a tale bando) ammissibili al sostegno;

COORDINAMENTO AREA SECONDA

“Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese – Sostegno al Reddito e Condizionalità”
Via G. Vico, 4 – 86100 Campobasso Tel. 0874-4291 – Pec: regionemolise@cert.regione.molise.it

PRESO ATTO dell'esito positivo del Verbale di "Istruttoria di Ricevibilità e Ammissibilità ai fini della Concessione del Finanziamento", presente agli atti dello scrivente Servizio;

DATO ATTO che la domanda di sostegno n. AGEA/SIAN _____ di cui risulta titolare _____ è presente nell'elenco dell'Allegato "A" della su richiamata determinazione dirigenziale n. 5318/2024 alla posizione n. _____;

RICHIAMATA integralmente la determinazione dirigenziale n. ____ del _____ con la quale è stato concesso il finanziamento della suddetta domanda di sostegno per i seguenti importi:

descrizione voce di spesa	spesa imponibile IVA esclusa (€)	importo IVA (€)	spesa con IVA (€)	contributo richiesto (€)	contributo concesso (€)
Totale					

DISPONE

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato di convenire e stipulare quanto segue.

PREMESSA

Il presente disciplinare regola i rapporti tra la Regione Molise e _____ (di seguito denominato *Beneficiario*) per la concessione dell'aiuto/contributo su riportato a valere sulla missione 2, componente 1, investimento 2.3, "innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare", sottomisura *Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione*, del PNRR, finalizzato all'ammodernamento dei macchinari agricoli, da destinare alle imprese agricole e alle imprese agro meccaniche ai fini di un complessivo ammodernamento del parco macchine in coerenza con la diffusione delle migliori tecnologie disponibili che consentono un minore impatto ambientale del settore agricolo.

Art. 1

Obblighi del Beneficiario

Il *beneficiario*, pena la pronuncia di decadenza totale o parziale dell'aiuto, dovrà rispettare gli obblighi previsti nell'atto d'obbligo da sottoscrivere contemporaneamente al presente atto.

Art. 2

Avvio e attuazione delle attività progettuali e relativo piano finanziario

1. Le attività progettuali devono essere avviate entro trenta (30) dalla sottoscrizione del presente disciplinare e dell'atto d'obbligo, pena la revoca della concessione del finanziamento.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di ogni documentazione utile a comprovare l'avvio di almeno uno degli investimenti/interventi finanziati.
3. Il *beneficiario* trasmette alla Regione Molise, Direzione generale della Giunta regionale, Coordinamento Area seconda, Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese, Sostegno al Reddito e Condizionalità, entro il termine di sessanta (60) giorni dall'avvio delle attività progettuali, la documentazione di cui al comma 2.
4. Le attività progettuali e il relativo Piano finanziario devono essere conclusi entro il termine del 31 gennaio 2025, pena la revoca del provvedimento di concessione e l'avvio delle procedure di recupero di somme eventualmente erogate a favore del *beneficiario*.
5. La domanda di pagamento a saldo deve essere rilasciata entro il suddetto termine, 31 gennaio 2025, pena la revoca del provvedimento di concessione e l'avvio delle procedure di recupero di somme eventualmente erogate a favore del *beneficiario*.
6. Ai fini della verifica di cui al comma 4, il Piano finanziario si considera concluso al termine di tutte le attività previste dal Piano stesso.
7. Per il controllo della corretta attuazione del Piano Finanziario, il *beneficiario* è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel Piano, per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo.

Art. 3

Tracciabilità delle operazioni finanziarie

1. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione delle attività progettuali e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle relative spese il *beneficiario* deve avvalersi esclusivamente delle seguenti modalità:
 - a) bonifico bancario o postale indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) assegno circolare o bancario non trasferibile;
 - d) carta di credito;
 - e) bollettino postale.
2. In coerenza con quanto disposto al precedente art. 1 le operazioni finanziarie, per tutte le modalità di pagamento consentite, devono essere effettuate utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato (L. n. 136/2010 e s.m.i.).
3. Non sono ammessi in alcun caso e per alcun importo pagamenti in contanti.

Art. 4

Variante e Adattamenti Tecnici

1. Fermo restando il termine perentorio del 31 gennaio 2025 per la conclusione delle attività progettuali e relativo Piano finanziario, il *beneficiario* può richiedere una variante.

2. Si considera variante della domanda di aiuto ogni modifica collegata al Piano Finanziario e relativa ai costi, agli obiettivi e ai risultati attesi. Segnatamente, con riferimento alla singola voce di spesa finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:
 - a. cambio di sede dell'investimento (tale tipo di variante non viene conteggiato nel numero di varianti ammissibili);
 - b. modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
 - c. modifica della tipologia di opere approvate.
3. La richiesta di variante può essere presentata entro il termine ultimo per la conclusione delle attività progettuali e del relativo Piano finanziario e non può esservi data attuazione se non previamente autorizzata dalla Regione Molise (Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese, Sostegno al Reddito e Condizionalità).
4. La richiesta di variante deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da una dettagliata relazione, datata e firmata dal *beneficiario*, contenente:
 - a. motivazioni e analitica descrizione della variante;
 - b. quadro di raffronto tra operazioni programmate e di variante;
 - c. quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;
 - d. quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;
 - e. Piano finanziario modificato a seguito della variante proposta.
5. Non è ammissibile la variante che comporta:
 - a. il cambio del *beneficiario*;
 - b. il venire meno dei requisiti di ammissibilità del *beneficiario* e/o dell'investimento e il venire meno delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel Piano Finanziario;
 - c. una riduzione della spesa pari o superiore al 30% di quella iniziale ammissibile;
 - d. una rideterminazione del punteggio assegnato che non consenta alla domanda di aiuto di rimanere tra quelle finanziabili;
 - e. le modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa tale da inficiarne la finanziabilità.
6. L'esecuzione delle varianti cui al comma 5 comporta la decadenza dall'aiuto.
7. Al fine di vagliare la ragionevolezza delle spese oggetto di variante, si fa riferimento alle specifiche linee guida ministeriali e si tiene conto del prezzario regionale vigente al momento di presentazione della domanda di variante.
8. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione.
9. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
10. Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
11. Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti non autorizzate dalla Regione Molise le relative diverse spese sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.
12. Non costituisce variante e ne è pertanto consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando contenuti e finalità del progetto presentato, l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, previsti nel progetto, con altri aventi identica finalità, più avanzati e

funzionalmente equivalenti rispetto a quelli originariamente proposti; altresì non costituiscono varianti gli adeguamenti non sostanziali e coerenti con le attività progettuali. Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.

Art. 5

Proroga

1. Fermo restando il termine perentorio del 31 gennaio 2025 per la conclusione delle attività progettuali / Piano finanziario, il *beneficiario* può richiedere proroghe per la realizzazione dell'investimento, per ragioni oggettive e debitamente comprovate e per un periodo massimo di complessivi dodici mesi dalla sottoscrizione del presente atto e dell'atto d'obbligo fermo restando le tempistiche del PNRR.
2. La domanda di proroga deve essere inoltrata alla Regione Molise, Direzione generale della Giunta regionale, Coordinamento Area seconda, Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese, Sostegno al Reddito e Condizionalità, tramite PEC all'indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it
3. Il Servizio predetto è tenuto a comunicare, via PEC, al *beneficiario*, esplicito accoglimento o diniego, entro trenta (30) giorni dalla data di acquisizione al protocollo regionale della domanda di cui al comma 1. Non è ammesso il silenzio assenso.

Art. 6

Modalità di erogazione del contributo pubblico

1. Il contributo pubblico può essere erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. anticipo del 30% del contributo concesso, all'avvio delle attività progettuali;
 - b. acconti per avanzamenti successivi;
 - c. saldo finale, previa verifica della conclusione delle attività progettuali/interventi.
2. La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro la data del termine massimo per la conclusione delle attività progettuali / Piano finanziario, pena revoca della concessione dell'aiuto.
3. È prevista la possibilità di erogare ulteriori acconti che il *beneficiario* è autorizzato a richiedere ogni qualvolta l'importo degli investimenti realizzati sia pari o superiore al 30% dell'importo totale del contributo concesso.
4. In caso di anticipazione erogata, il *beneficiario* può, mantenendo la garanzia, conseguire ulteriori acconti fermo restando che la sommatoria degli importi erogati - a titolo di anticipazione e di acconto - non può eccedere il limite massimo dell'80% del contributo concesso.
5. Le domande di pagamento devono essere compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it.

Art. 7

Presentazione della domanda pagamento dell'anticipazione

1. L'importo dell'anticipo è pari al 30% della spesa ammissibile per l'investimento ed è erogabile solo a fronte di idonea garanzia fideiussoria, corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso.
2. Le richieste di pagamento dell'anticipazione devono essere corredate della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del *beneficiario* dell'avvenuto inizio dell'attuazione delle attività progettuali e del relativo Piano finanziario, coerente con la nozione di inizio attività esplicitata nel bando;
 - b) garanzia fideiussoria stipulata con istituto bancario o con impresa di assicurazione autorizzata dall'Organismo Pagatore sulla base degli elenchi pubblicati sul sito IVASS (Istituto di vigilanza delle Assicurazioni).

- c) autodichiarazione con i dati necessari per l'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159/11 e s.m.i. solo nel caso di importi di contribuzione pubblica superiori alle soglie stabilite dalla vigente normativa.
3. Lo svincolo della garanzia fideiussoria sarà disposto dall'Organismo Pagatore sulla base delle procedure definite dallo stesso Organismo Pagatore stesso.
4. Nel caso in cui la domanda di pagamento sia irricevibile o non ammissibile sarà adottato il relativo provvedimento di rigetto.
5. Per la documentazione da presentare si rimanda a quanto previsto dal bando.

Art. 9

Presentazione della domanda pagamento del saldo

1. Il *beneficiario* deve presentare una domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutte le attività progettuali / Piano finanziario, pena l'applicazione di specifiche riduzioni e sanzioni previste dal DM MASAF, n. 53263, del 02.02.2023 e s.m.i..
2. Il saldo è subordinato alla presentazione dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 32 del bando da allegare in copia conforme all'originale.

Art. 10

Conclusione dell'attività progettuali

1. L'intervento si può ritenere positivamente concluso quando, in sede di verifica finale, si accerta che l'investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente rispetto al progetto presentato e la spesa documentata non sia inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa, disponendo, in caso diverso, la decadenza dai benefici e attivando il recupero delle somme eventualmente già erogate.
2. L'adozione dell'atto di liquidazione, da parte della Regione Molise, è subordinata all'esito delle verifiche, effettuate d'ufficio, in ordine:
 - a. all'insussistenza, a carico della ditta, di procedure regolatrici della crisi o della insolvenza di impresa;
 - b. alla regolarità contributiva (DURC), fermo restando che eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante, stante l'obbligo per AGEA, in qualità di Organismo Pagatore, di operare le dovute compensazioni;
 - c. all'insussistenza delle cause ostative emergenti dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

Art. 11

Motivi di decadenza dal beneficio

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza immediata dal beneficio:
 - a) la perdita sopravvenuta dei requisiti da mantenere per cinque (5) anni decorrenti dal pagamento del saldo;
 - b) il mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali l'aiuto è stato concesso;
 - c) il mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
 - d) la decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
 - e) la decorrenza del termine fissato per la conclusione delle attività;
 - f) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento della prima rata (o acconto);
 - g) l'esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";

- h) la rinuncia da parte del *beneficiario*;
 - i) il rifiuto del *beneficiario* a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda.
2. Il provvedimento di decadenza comporta il recupero degli eventuali importi percepiti dal *beneficiario*: in tale caso il *beneficiario* è tenuto a rimborsare le somme percepite, direttamente all'Organismo Pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione Molise. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo Pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

Art. 12

Motivi di Revoca del beneficio

1. Costituiscono sempre motivo di revoca del beneficio:
- a. il mancato rispetto dei vincoli legati al principio “*non arrecare un danno significativo*”;
 - b. il mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 Regolamento (UE) n. 241/2021;
 - c. la mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste;
 - d. il mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio “*non arrecare un danno significativo*” e agli altri obblighi e condizionalità associati alla presente misura PNRR;
 - e. l'impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
 - f. l'esito negativo dei controlli;
 - g. la violazione da parte del *beneficiario* di specifiche norme settoriali;
 - h. l'accertamento della violazione dell'obbligo del rispetto delle condizionalità previste per il PNRR, obbligo che deve essere garantito dal *beneficiario* per tutto il corso di realizzazione delle iniziative dichiarate ammissibili;
 - i. l'accertamento *ex post* di dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
 - j. eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in errore;
 - k. il sostanziale mutamento della situazione di fatto;
 - l. circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2116/2021 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.
2. La revoca totale o parziale dell'aiuto può essere inoltre adottata a seguito:
- a. delle risultanze di attività di controllo eseguite dalla Regione Molise, dall'Organismo pagatore AGEA, da servizi ministeriali o unionali, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti;
 - b. delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
3. La revoca dell'aiuto comporta il recupero di eventuali somme già erogate.
4. Non comporta il recupero delle somme già erogate la revoca determinata dalle circostanze di cui al comma 1, lettera d).
5. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina. Il *beneficiario* è tenuto a rimborsare le somme percepite, direttamente all'Organismo pagatore, entro trenta (30) giorni dalla formale richiesta da parte della Regione Molise. In caso di mancata

restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

Art. 13

Riduzioni e Sanzioni

Nell'attuazione delle presenti disposizioni trova applicazione il sistema di riduzioni e sanzioni disciplinato ai sensi del DM MASAF, n. 53263, del 02.02.2023 e s.m.i..

Art. 14

Controlli

1. Le domande di sostegno e di pagamento e gli investimenti/interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti a controlli da parte dei competenti Servizi della Regione Molise e dagli uffici dell'Organismo Pagatore.
2. I controlli di cui al comma 1 sono espletati in ossequio a quanto previsto nel regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
3. Nel periodo "ex post", cioè quello compreso tra l'erogazione del saldo e la conclusione del periodo di impegno, la struttura competente effettua i controlli per verificare che il *beneficiario* abbia mantenuto gli impegni assunti.
4. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrate a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
5. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo.

Art. 15

Foro competente

Per le controversie è competente in via esclusiva il foro di Campobasso.

Art. 16

Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente atto si rimanda alla vigente normativa europea, nazionale e regionale ed a quanto riportato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nel bando regionale di attuazione.

Art. 17

Accettazione del disciplinare di concessione

Il presente disciplinare di concessione dovrà essere accettato e sottoscritto entro il termine di 20 giorni dalla sua comunicazione/ricezione e trasmesso alla Regione Molise, salvo diverse, comunicate, indicazioni.

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante _____ dichiara di aver preso visione delle clausole e delle prescrizioni contenute nel presente atto e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere. Dichiara, inoltre, di impegnarsi a mettere in atto ed accettare le eventuali disposizioni successive alla emanazione del presente atto.

In allegato:

- copia fronte/retro del documento di riconoscimento del dichiarante.

Campobasso, _____

firma del *beneficiario*
legale rappresentante

Il presente atto, per quanto occorra ed in particolare con riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 viene specificatamente approvato anche ai sensi dell'articolo 1341 del Codice civile.

Campobasso, _____

firma del *beneficiario*
legale rappresentante

IL COORDINATORE DELL'AREA SECONDA
Avv. Sandra Scarlatelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del d. lgs. 07/03/2005, n. 82